

Cron. 1764/2022

F. 49/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Ignazio Tamponi	Presidente
Dott. Nicola Caschili	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 70/2022 delle istanze di fallimento,
per la dichiarazione del fallimento di

FRUIT OF CALATRI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE c.f./p.i. 03271190922, in
persona del legale rappresentante in carica, con sede in Sestu (CA) località
Magangiosa snc, cap 09028, box numero 41

proposta da

PARIBELFRUTTA DI PARIBELLO A.P. SAS, con sede legale in Sestu (CA),
S.P. 02 Km. 0,400, Loc. Magangiosa, Box 12, P.I. 02184780928, in persona del suo
legale rappresentante Antonio Paribello, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella
Via Dante n. 89, presso lo studio dell'avv. Carlo Dessì (DSSCRL80M29B354K, fax
070/485139, email: avvcarlodessi@gmail.com pec: carlodessi@legalmail.it), che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 27.5.2022, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, ne ha chiesto il fallimento. Parte ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della convenuta, portato in un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo, per un importo complessivo di € 23.684,36 (cui ha fatto seguito un atto di precetto notificato il 14/04/2022).

L'istanza di fallimento ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 15, c. 3 l.f., secondo la formulazione introdotta dall'art. 17, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in l. 221/2012 applicabile ai procedimenti introdotti dal 1.1.2014. Si evince, in particolare, che il



ricorso ed il decreto di fissazione d'udienza sono stati trasmessi dalla cancelleria di questo tribunale all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarata al Registro delle imprese, come attesta la relazione di avvenuta notificazione agli atti.

La società convenuta non si è costituita in giudizio.

Su richiesta del tribunale, la Guardia di Finanza ha depositato una nota contenente informazione inerenti la posizione contributiva del debitore e l'esistenza di accertamenti a suo carico e la regolarità dei pagamenti dovuti all'Erario.

2. Ad esito dell'istruttoria, l'istanza di fallimento deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una società commerciale, come tale sottoposta al regime di fallibilità.

Ai sensi dell'art. 1 l.f., l'assoggettamento alla disciplina fallimentare è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi lordi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarato il fallimento, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

La norma, in particolare, onera il debitore di fornire la prova delle limitate dimensioni dell'impresa, attraverso la produzione in giudizio dei bilanci ovvero di altra documentazione equipollente. In mancanza di prova circa le ridotte dimensioni dell'impresa, deve ritenersi accertata l'assoggettabilità della convenuta alla disciplina fallimentare.

Nel caso di specie, la convenuta non costituendosi in giudizio non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente, dovendo pertanto ritenersi sussistenti i requisiti di fallibilità previsti dall'art. 1 cit., che peraltro risultano confermati dalla informativa della GdF dalla quale risultano per gli anni 2019 e 2020 ricavi superiori al milione di Euro.

3. Quanto allo stato d'insolvenza, è d'obbligo premettere che la convenuta è in liquidazione. Ricorrendo tale ipotesi, l'insolvenza deve essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, *“ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”* (Cass. 21834/2009).



L'insolvenza, inoltre, può essere altresì desunta da *altri fatti esteriori* che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori.

Più di recente, arricchendo il quadro, è stato altresì precisato che, nella valutazione dell'insolvenza statica, *“il giudice non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice”* (Cass. 24948 del 2019; 18137 del 2018). Secondo la Suprema Corte, la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (Cass. 28193 del 2020).

In altri termini, anche una società in liquidazione con un patrimonio netto positivo può essere dichiarata fallita, nel caso in cui il patrimonio di cui essa è titolare non è suscettibile di essere venduto in un margine di tempo ragionevole ai valori di libro.

Secondo una prassi adottata dalla giurisprudenza di merito, è ragionevole quella liquidazione che impiega per la liquidazione dei beni immobili un tempo di 3/4 anni e per la liquidazione dei beni mobili (crediti, merci etc.) un tempo massimo di 1/2 anni, a seconda delle caratteristiche dei singoli beni.

Quando questi tempi vengono superati, è evidente che la società non è in grado di collocare sul mercato il proprio patrimonio ad un valore pari a quello dichiarato in bilancio, con la conseguente necessità di svalutare il patrimonio, dovendo esso riflettere il valore di pronta liquidazione.

Occorre accertare, pertanto, se il patrimonio della società in liquidazione sia in grado, ovvero se risulti altrimenti l'incapacità, di soddisfare concretamente tutti i creditori sociali ed in un tempo compatibile con il fine della liquidazione.

Al riguardo deve osservarsi che la società convenuta, non essendosi costituita in giudizio, non ha provveduto a depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi; conseguentemente, la valutazione in ordine alla sussistenza di una situazione di insolvenza cd. statica deve essere effettuata avendo riguardo alle risultanze della informativa trasmessa dalla Guardia di Finanza, dalla quale risulta che la società non ha depositato bilanci né nel 2021, né nel 2020. Dall'ultimo bilancio depositato, risalente al 2019 risulta un attivo di Euro 430.598,00 ed una esposizione debitoria pari ad Euro 381.102,00; alla attualità risultano comprovati debiti della fallenda nei confronti della Agenzia delle Entrate pari ad Euro 37.639,54, che sommati al credito



dell'istante si assestano nella somma di Euro 61.323,9; deve inoltre tenersi conto della circostanza che il ricorrente ha dato dimostrazione della esistenza di un ulteriore credito, vantato da un soggetto terzo, nei confronti della società, anch'esso oggetto di un decreto ingiuntivo non opposto, che risulta pari ad Euro 16.936,66.

A fronte della descritta esposizione debitoria (pari complessivamente ad Euro 78.260,56), non vi sono riscontri positivi circa la possibilità effettiva della società convenuta di poter adempiere alle sue obbligazioni: essa non risulta intestataria né di beni immobili, né di beni mobili – fatta eccezione per un veicolo Volkswagen T-Roc, immatricolato il 24.4.2019 (cfr. informativa della Guardia di Finanza) – ed, anzi, a seguito dei tentativi di pignoramento presso terzi comprovati dal ricorrente è stata rinvenuta la sola somma utilmente pignorabile di Euro 1.888,27 (cfr. doc. n. 5 allegato al ricorso).

Stante quanto sopra, in assenza di differenti indicatori in senso contrario, deve ritenersi in via presuntiva che l'attuale attivo patrimoniale della società sia inferiore all'esposizione debitoria della stessa, dovendosi conseguentemente affermare che la società in liquidazione versa in stato di insolvenza non potendo soddisfare integralmente tutti i creditori con il proprio patrimonio.

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 15, ult. c., l. f., che condiziona il fallimento ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00., risultando sufficiente richiamare al punto 3 della presente motivazione.

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive di fallibilità, deve essere dichiarato il fallimento della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

- 1. dichiara il fallimento di FRUIT OF CALATRI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante in carica, c.f./p.i. 03271190922, con sede in Sestu (CA) località Magangiosa snc, cap 09028, box numero 41**
2. nomina il dott. Nicola Caschili giudice delegato alla procedura e curatore il dott. D'Angelo Paolo con studio in Cagliari;
3. ordina al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;



4. stabilisce il giorno 17.1.2023 ore 12 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal curatore.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 29/09/2022.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

